SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Idroclorotiazide Sandoz» *(09A14330)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Bluefish» *(09A14331)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciren» *(09A14332)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famped» *(09A14333)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril Ranbaxy» *(09A14334)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salbutamolo Sandoz» *(09A14335)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Almus» *(09A14336)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tabin» *(09A14337)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio B. Braun» *(09A14339)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solu Medrol» *(09A14343)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Angenerico» *(09A14344)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Copernico» *(09A14351)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minocin» *(09A14345)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primbactam» *(09A14346)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Contrathion» *(09A14347)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Goccemed» *(09A14348)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Hexal» *(09A14349)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Difosfonal» *(09A14350)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorexidina Alcool Sanitas» *(09A14352)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico dr. Reddy's» *(09A14353)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren» *(09A14354)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Ofta» *(09A14355)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Golacetin» *(09A14356)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alkeran» *(09A14358)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alkeran» *(09A14359)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lonarid» *(09A14360)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betamesol» *(09A14361)*
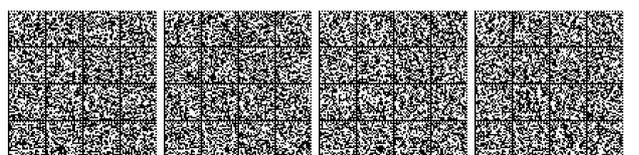
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Perego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Perego (Lecco);

Considerato altresì che, in data 19 ottobre 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Perego (Lecco) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Perego (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giorgio Dall'Angelo.

Il citato amministratore, in data 19 ottobre 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perego (Lecco).

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A14588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valenzano (Bari);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valenzano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Carlo Maria Latorre è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valenzano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 ottobre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 239/13.2/ EE.LL. del 12 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Carlo Maria Latorre.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A14589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Filiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Filiano (Potenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 settembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Filiano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Filiano (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Leonardo Santarsiero.

Il citato amministratore, in data 28 settembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0043639 - Class. 046.01 del 20 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Filiano (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Mauceri.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A14590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Reino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Reino (Benevento);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Reino (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Reino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 ottobre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0031876 class: 09.02 del 27 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Reino (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Fiorentino Boniello.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A14591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Manduria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Manduria (Taranto);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri sui trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manduria (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giovanni D'Onofrio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manduria (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 20 ottobre 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17357- area II - E.L. del 21 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manduria (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni D'Onofrio.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A14592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Matera e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Matera;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 ottobre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Matera è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sandro Calvosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Matera è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Emilio Nicola Buccico.

Il citato amministratore, in data 5 ottobre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 39366/7393/09 Area II EE.LL. del 28 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Matera ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sandro Calvosa.

Roma, 13 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A14586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteiasi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monteiasi (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteiasi (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Daniela Buccoliero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteiasi (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 ottobre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17963 - area II - E.L. del 29 ottobre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteiasi (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Daniela Buccoliero.

Roma, 13 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A14587
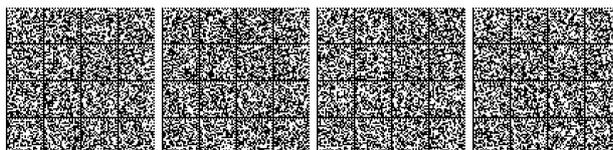
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3829).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area» e la nota del 16 novembre 2009 del presidente della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 nonché la nota del presidente della regione Siciliana del 30 settembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di grande evento per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632 così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nonché la nota del 12 novembre 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 e la nota del 18 novembre 2009 del presidente della regione Marche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione» e le note del prefetto di Foggia del 10 agosto 2009 e del presidente della regione Marche del 27 ottobre 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le note rispettivamente del 7 ottobre e 10 novembre 2009 del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi e del 26 ottobre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752 e la nota del 16 novembre 2009 del Commissario delegato per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 e la nota della regione Piemonte del 31 luglio 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, nonché la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009 e n. 3791 del 15 luglio 2009, nonché le note dell'11 settembre 2009 del Commissario delegato e del 13 novembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, fino 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e la nota del sindaco di Roma - Commissario delegato del 5 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Liguria del 26 novembre 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Tenuto conto della necessità di procedere agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle attività previste fino alla data del 31 dicembre 2009 in relazione allo svolgimento del «grande evento» della Presidenza italiana del Vertice G8, i soggetti responsabili delle strutture previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, articoli 4 e 5 - anche nella qualità di soggetto attuatore - provvedono in regime ordinario al completamento delle attività in corso, utilizzando a tal fine le risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il mantenimento, per l'anno 2010, delle contabilità speciali di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3652 del 29 gennaio 2008, aventi n. 5124 e n. 5121 ed intestate rispettivamente al capo dell'Ufficio dello Sherpa ed al capo della Delegazione del Ministero degli affari esteri.

3. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i soggetti responsabili degli uffici di cui al presente articolo continuano ad avvalersi, ove necessario, del personale operante presso le medesime strutture, nel limite di sette unità per ciascuna struttura.

Art. 2.

1. Per consentire al Commissario delegato - presidente della regione Siciliana di proseguire, in regime ordinario, nelle iniziative dirette a fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Continuano ad applicarsi, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Siciliana, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di settembre 2009 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Art. 4.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono affluire, in tutto in parte, gli importi relativi agli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie per le spese di funzionamento della struttura commissariale».

Art. 5.

1. Il Commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, provvede ad assicurare la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonché l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi ad esso strettamente correlati relativi al complesso Mozzi Bardini.
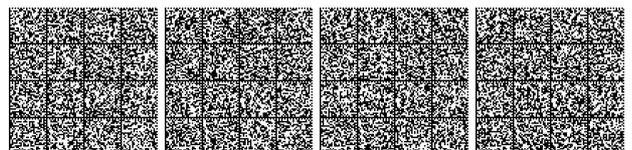
2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, da espletarsi sentita la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze, il Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, di consulenti tecnici e provvede a nominare un soggetto di elevata e comprovata professionalità con funzioni di direttore dei lavori.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 2 è autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata, nonché ad avvalersi di un consulente.

4. Al Commissario delegato è attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori.

5. Il Commissario delegato è autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, un compenso al soggetto attuatore per le attività espletate ed al consulente di cui al comma 2.

6. Per le finalità di cui al presente articolo la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte al capitolo 2811 della propria contabilità speciale della medesima Soprintendenza.

7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a reperire e trasferire al soggetto attuatore sulla contabilità speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e private per il completamento degli interventi di cui al comma 1.

8. Il soggetto attuatore provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilità speciale di cui al comma 3.

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2-*ter*. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

2-*quater*. Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

2-*quinquies*. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere».

2. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4» sono aggiunte le seguenti: «legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;».

Art. 7.

1. Per consentire al prefetto di Foggia, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, di rimborsare le spese sostenute per il superamento dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire sulla sua contabilità speciale n. 5115 intestata al sopra citato soggetto attuatore la somma di euro 452.222,02 a valere sulle risorse di cui all'art. 8 della sopra citata ordinanza.

2. Il presidente della regione Marche - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad utilizzare la somma residua di euro 589.704,06 per le finalità di cui all'art. 1, comma 3 della sopra citata ordinanza.

3. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 30 giugno 2010, le contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra citata.
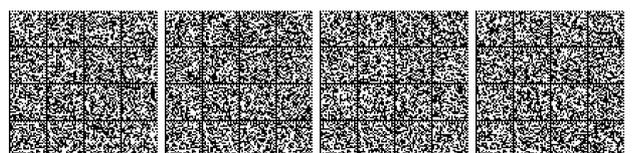
Art. 8.

1. Per le finalità connesse alla definitiva messa in sicurezza dei siti danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008, con particolare riguardo all'area di piazza Dante interessata dal crollo di un fabbricato, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare al sindaco del comune di Castro (Lecce) un contributo pari ad euro 500.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta le occorrenti risorse finanziarie.

2. Il sindaco del comune di Castro provvede all'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 avvalendosi degli uffici comunali.

3. L'amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 è aggiunto il seguente articolo «4-*bis*. Al fine di garantire l'eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta e nelle zone limitrofe, il Commissario delegato predispone un progetto per l'implementazione delle misure di corretta prassi igienica, per la prevenzione delle malattie, il miglioramento del benessere animale e delle produzioni zootecniche negli allevamenti bufalini, in conformità con gli orientamenti espressi in materia dalla Commissione europea».

2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «agli stessi è riconosciuto il solo trattamento di missione» è sostituito dal seguente «agli stessi è riconosciuto il trattamento di missione se residente fuori regione».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, le parole «fino ad un massimo di 20 unità» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di 30 unità».

4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 è aggiunto il seguente alinea:

«- dalle Aziende sanitarie locali della regione Campania».

5. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma «1-*bis*. Il comando del personale di cui al comma 1 è disposto previo assenso degli interessati anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 le parole «nel limite massimo di 50 ore mensili *pro-capite*, ovvero un'indennità mensile pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo di 60 ore mensili forfettarie *pro-capite*, ovvero un'indennità mensile pari al 50%».

7. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma «2-*bis*. Al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il trattamento economico di missione, ove spettante, secondo la vigente normativa».

8. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma «5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4-*bis* si provvede a valere sulle risorse FAS assegnate alla regione Campania, nel limite massimo di euro 20.000.000,00».

Art. 10.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano è confermato, fino al 30 giugno 2010, nell'incarico di Commissario delegato.

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 dopo le parole: «13 giugno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009».

Art. 12.

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «dei servizi tecnici nazionali», è aggiunto il seguente periodo «del Consorzio per lo Sviluppo industriale dell'Aussa-Corno (Z.I.A.C.)».

2. All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «dodici unità» sono sostituite dalle seguenti «tredici unità».

3. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «otto membri» sono sostituite dalle seguenti «nove membri», ed il periodo «uno dalla regione Friuli-Venezia Giulia» è sostituito dal seguente «due dalla regione Friuli-Venezia Giulia, di cui uno con funzioni di vice-presidente».

Art. 13.

1. Al fine di assicurare il definitivo superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, ove ritenuto necessario, a derogare all'art. 5, comma 1, lettera *k)*, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, previo esperimento della valutazione di incidenza ed adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.
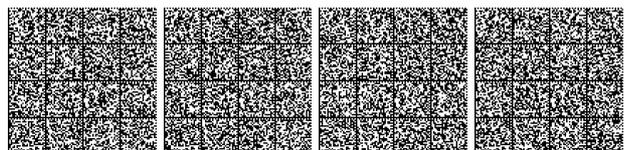
Art. 14.

1. Al fine di garantire il prosieguo delle attività inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area della discarica di Palermo in località Bellolampo nonché delle attività finalizzate all'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella città di Palermo, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3737, è assegnata al Commissario delegato-prefetto di Palermo, la somma di euro 2.800.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009 - Programma 18.9, capitolo 7503 PG01.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma 1.

Art. 15.

1. All'art. 1, comma 2, lett. *a3)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole «e attivando» sono aggiunte le seguenti parole «o prorogando» e dopo le parole «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono aggiunte le seguenti parole «e al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

Art. 16.

1. Al fine di garantire il prosieguo delle attività inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata dallo stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto (Genova), sono assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006, n. 3554 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti risorse finanziarie:

quanto a euro 6.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della regione Liguria capitolo 2082;

quanto a euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009 - Programma 18.9, capitolo 7503 PG01.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Liguria sono autorizzati a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e di cui all'art. 6, comma 1, della sopra citata ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Simon Sorin Iosif, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Simon Sorin Iosif, nato il 1º marzo 1971 a Viseu de Sus (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Inginer Diplomat, in domeniul Inginerie electrica, specializarea Electrotehnica generala» rilasciato dalla Università tecnica di Cluj Napoca (Romania) nel giugno 2007, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 settembre 2009 e del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto altresì il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» -sezione A - settore industriale, per cui è necessario applicare le misure compensative;
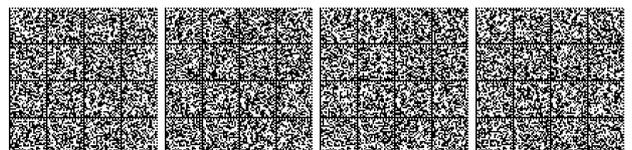
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Simon Sorin Iosif, nato il 1º marzo 1971 a Viseu de Sus (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trentasei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) tecnologia meccanica (scritto e orale);

2) costruzioni di macchine (scritto e orale);

3) energetica e macchine a fluido (scritto e orale);

4) impianti chimica (solo orale);

5) impianti termoidraulici (solo orale);

6) impianti industriali (solo orale).

Art. 4.

Il titolo professionale di cui in premessa è riconosciuto, altresì, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A14518

DECRETO 23 novembre 2009.

Revoca del decreto 11 maggio 2009 e riconoscimento, al sig. Pissettaz Jean Francois Henri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Vista l'istanza del sig. Pissettaz Jean Francois Henri, cittadino francese, nato a Annecy il 19 luglio 1949, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Expertise comptable» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli «Diplome d'etudes comptables superieures», «certificat d'etudes comptables superierures» conseguiti presso l'«Accademie de Lyon» rispettivamente nelle sessioni 1970 e 1971,«certificat superior juridique et fiscale» rilasciato dal «Ministere de l'Education» come attestato, gennaio 1980, «Diplome d'expertise comptable» rilasciato dal «Ministere de l'Education nationale» nel dicembre 1985;
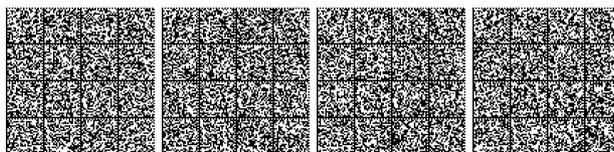
Considerato che è iscritto all'«Ordre des Experts comptables et des comptables agrees» dal 1° gennaio 1986 ed è iscritto alla «Compagnie regional des commisaires aux comptes» dal 1° gennaio 1986;

Considerato che, con decreto dell'11 maggio 2009, al sig. Pissettaz è stato riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B, previo il superamento di determinate misure compensative;

Considerato che, con ricorso straordinario dell'8 settembre 2009, il sig. Pissettaz ha chiesto l'annullamento del decreto sopra menzionato e che, con istanza in data 2 ottobre 2009 ha altresì chiesto al Ministero della giustizia di annullare il decreto stesso e di adottare un nuovo provvedimento di riconoscimento del titolo professionale dell'interessato per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. A;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Tenuto conto, difformemente da quanto ritenuto con il decreto dell'11 maggio 2009, che deve essere considerato il peculiare percorso accademico professionale seguito in Francia dall'interessato e in particolare che: al fine di conseguire il «Diplome d'expertise comptable» sopra indicato ha seguito un percorso universitario quadriennale; l'ordinamento francese riconosce all'expert comptable competenze analoghe a quelle attribuite in Italia ai dottori commercialisti iscritti alla sez. A dell'albo professionale; il sig. Pissettaz è inoltre in possesso del titolo di «Expert Judiciaire» in contabilità presso la Corte di Appello di Chambery dal 23 novembre 1990; il sig. Pissettaz ha documentato di aver svolto attività professionale nel settore di interesse da oltre vent'anni;

Ritenuto peraltro che permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» - sezione A - e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative, ai sensi dell'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto pertanto di dover revocare il decreto dell'11 maggio 2009 e di dovere di conseguenza e per quanto sopra di ragione riconoscere il titolo professionale del richiedente subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visto l'art. 22.2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto dell'11 maggio 2009 con cui al sig. Pissettaz veniva riconosciuto il titolo professionale francese quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B, previo il superamento di determinate misure compensative.

Art. 2.

Al sig. Pissettaz Jean Francois Henri, cittadino italiano, nato a Annecy il 19 luglio 1949, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 2) diritto fallimentare; 3) diritto commerciale; 4) diritto tributario e relativo contenzioso; 5) diritto civile; 6) deontologia e legislazione professionale; 7) diritto processuale civile.

Art. 4.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

09A14497

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società a responsabilità limitata «Conciliazione -A.D.R. srl».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4 lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 1º agosto 2009 prot. DAG 5/08/2009 .0101990.E con la quale il dott. Lungaro Pietro, nato a Roma il 23 luglio 1944, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. – srl» con sede legale in Trapani, Via Virgilio Quartiere Portici lotto 5, n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 02357750815, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. – srl» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Trapani, Via Virgilio Quartiere Portici lotto 5, n. 9;

che i formatori nelle persone di:

avv. Genna Francesca, nata a Marsala (Trapani) il 19 novembre 1962;

dott. Pellegrino Riccardo, nato ad Erice (Trapani) il 4 dicembre 1970;

dott. Vita Gaetano, nato a Campofranco (Caltanissetta) il 15 luglio 1960;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. - srl» con sede legale in Trapani, via Virgilio Quartiere Portici lotto 5, n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 02357750815, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13966

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società a responsabilità limitata «Centro internazionale di Alti studi universitari C.I.A.S.U. s.c.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Esaminata l'istanza del 7 settembre 2009 prot. DAG 15 settembre 2009. 0112090. E con la quale il prof. ing. Carlo Mongelli, nato a Bari il 30 giugno 1948, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Centro Internazionale di Alti Studi Universitari- C.I.A.S.U. s.c.r.l.», con sede legale in Fasano (Brindisi) presso Masseria Giardinelli, Codice fiscale n. e P.IVA 01680590740, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell' associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Centro Internazionale di Alti Studi Universitari- C.I.A.S.U. s.c.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Bari, via Giulio Pertroni n. 15/F;

che i formatori nelle persone di:

prof. Dalfino Domenico, nato a Bari il 5 settembre 1970;

prof. Giannelli Gianvito, nato a Bari il 26 novembre 1960;

prof. Patroni Griffi Ugo, nato a Bari il 28 luglio 1966;

prof. Uricchio Antonio Felice, nato a Bitonto (Bari) il 10 luglio 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;
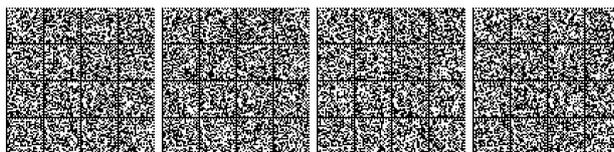
Dispone

l'accreditamento della società a responsabilità limitata «Centro Internazionale di Alti Studi Universitari-C.I.A.S.U. s.c.r.l.», con sede legale in Fasano (Brindisi), presso Masseria Giardinelli, c.f. e P.IVA 01680590740, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13970

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2009.

Modifiche al decreto 10 agosto 2009 di modalità tecniche della Lotteria Italia 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 11 dicembre 2008 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2009;

Visto il decreto direttoriale prot. 2009/29294/Giochi Ltt del 10 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2009, che ha stabilito le modalità tecniche di svolgimento e le altre disposizione occorrenti per l'effettuazione della Lotteria Italia 2009;

Considerato che il sopracitato decreto direttoriale del 10 agosto ha stabilito che la Lotteria Italia 2009 è collegata alle trasmissioni televisive della R.A.I. «Affari tuoi speciale per due» e «Uno mattina»;

Considerato, altresì, che al fine di incentivare ulteriormente la buona riuscita e la valorizzazione della Lotteria Italia 2009, la .R.A.I., con nota del 13 novembre 2009, ha proposto di inserire nella relativa programmazione, in aggiunta alle puntate già previste, un'altra puntata della trasmissione «Affari tuoi speciale per due» e che, pertanto, occorre modificare in tal senso il succitato decreto direttoriale del 10 agosto 2009;

Decreta:

L'art. 8, secondo comma, primo periodo, del decreto direttoriale del 10 agosto 2009 è modificato come segue:

«Terminate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i sei premi di prima categoria, si procederà all'abbinamento degli stessi con i sei pacchi, contraddistinti dai nomi Italia, Europa, America, Africa, Asia e Oceania, con i quali si giocherà nella puntata conclusiva, il 6 gennaio 2010, della trasmissione «Affari Tuoi Speciale per due», secondo le modalità di cui al successivo art. 10.».

L'art.10, è modificato come segue:

comma 1: «Nella Lotteria Italia 2009 è prevista l'assegnazione di premi settimanali che verranno attribuiti nel corso del programma "Affari Tuoi Speciale per Due", in onda su RAIUNO, per 13 puntate, il sabato alle ore 21,00, dal 19 settembre al 19 dicembre 2009, con esclusione delle giornate di sabato 10 ottobre e sabato 14 novembre 2009, e si concluderà con la puntata del 6 gennaio 2010».

comma 5: «Ogni mercoledì, salvo circostanze eccezionali, dal 9 settembre al 23 dicembre 2009, con esclusione del 30 settembre, del 4 novembre e del 16 dicembre, la commissione estrarrà, fra tutti coloro che avranno telefonato o inviato un SMS per partecipare ai giochi di cui al presente articolo entro le ore 23,59 del martedì precedente l'estrazione, 50 codici identificativi, corrispondenti ad altrettanti biglietti della Lotteria Italia, per la puntata della settimana successiva».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 380

09A14661
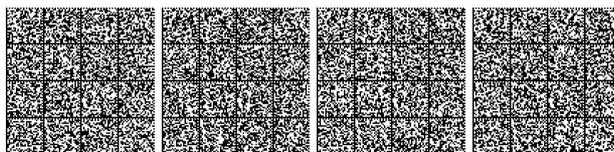
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «A.R.P. Audio Rent Professional - società cooperativa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 31 luglio 2007 redatto da un revisore della Lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della Società Cooperativa «A.R.P. Audio Rent Professional - Società Cooperativa», con sede in Milano;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata certificazione del bilancio straordinario da parte di una società di revisione ai sensi dell'art. 2445-*octies* del codice civile;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «A.R.P. Audio Rent Professional - Società Cooperativa», con sede in Milano – codice fiscale n. 03691760155 costituita in data 26 maggio 1977;

Art. 2.

Il dott. Roberto Vase nato a Savona il 12 novembre 1962 con studio in Milano a Via Visconti Venosta n. 4 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di acquisire la certificazione del bilancio di cui all'art. 2545-*octies* del codice civile da parte di una società di revisione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14582

DECRETO 9 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «A.M.R. Pavimenti coop. a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 28 maggio 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «A.M.R. Pavimenti Coop. a r.l.» con sede in Milano;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata integrazione dello statuto sociale con la previsione dei criteri per la ripartizione dei ristorni, alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancata documentazione dei requisiti dei soci, mancato pagamento del contributo di revisione dovuto;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «A.M.R. Pavimenti Coop a r.l.», con sede in Milano – codice fiscale n. 05094660965 costituita in data 29 dicembre 2005;

Art. 2.

Il dott. Roberto Vase nato a Savona il 12 novembre 1962 con studio in Milano a Via Visconti Venosta n. 4 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di integrare lo statuto sociale con la previsione della ripartizione dei ristorni, redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, verificare i requisiti dei soci, pagare il contributo di revisione dovuto.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14583

DECRETO 23 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Glossa Etnea Azzurra - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datato 20 maggio 2009 redatto dai revisori del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società Cooperativa «Glossa Etnea Azzurra» Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva riguardanti la mancata assegnazione di alcuni alloggi costruiti da trentaquattro anni;

Preso nota delle controdeduzioni prodotte dal legale rappresentante con nota del 3 giugno 2009;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell'8 luglio 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, anche tenendo conto delle predette comunicazioni;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Glossa Etnea Azzurra - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma – codice fiscale n. 02003270580 costituita in data 23 marzo 1965;

Art. 2.

Il dott. Nicola Di Foggia nato a Roma il 12 aprile 1963 e con studio in Roma a Viale di Villa Massimo n. 37 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente e con il compito di disporre l'assegnazione degli alloggi costruiti ai soci aventi diritto.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14584

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2009.

Modifica del decreto 14 gennaio 2004, relativo ai caratteri e alle condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva n. 2009/97/CE della Commissione del 3 agosto 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/1976, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Vista la direttiva 2009/97/CE della Commissione, del 3 agosto 2009, che modifica le direttive N. 2003/90/CE e N. 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva n. 2009/97/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1. Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato della direttiva 2009/97/CE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

Roma, 12 novembre 2009

Il Ministro: ZAIA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A14492

DECRETO 13 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
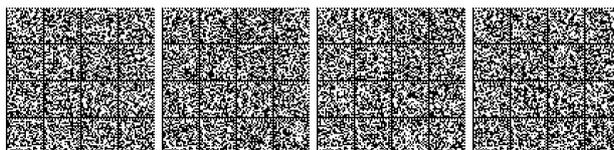
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso fi-

gurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 20 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2006, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità SpA» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto 18 marzo 2009 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità SpA» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure a eventuale nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio per la tutela dell'olio DOP Val di Mazara con la quale il predetto Consorzio ha confermato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» con sede in Roma, piazza G. Marconi n. 25;

Considerato che «Agroqualità SpA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 10 novembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, piazza G. Marconi n. 25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità SpA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualià SpA» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
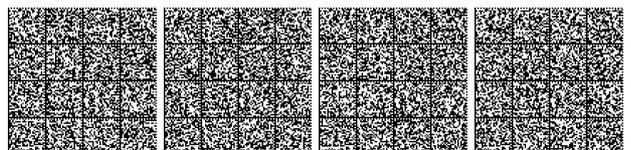
Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Agroqualià SpA» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Val di Mazara», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualià SpA» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualià SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualià SpA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualià SpA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Siciliana.

Art. 8.

L'Organismo autorizzato «Agroqualià SpA» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14493

DECRETO 13 novembre 2009.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castagna di Vallerano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 luglio 2006 relativo alla designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Castagna di Vallerano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 286/2009 del 7 aprile 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Castagna di Vallerano»;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Castagna di Vallerano» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 286/2009 del 7 aprile 2009;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
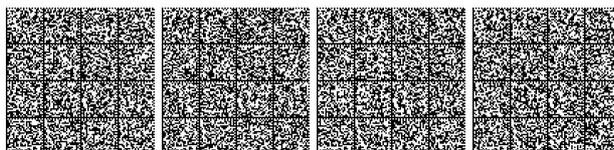
Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 14 luglio 2006, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Castagna di Vallerano» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Castagna di Vallerano», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 286 del 7 aprile 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14494

DECRETO 18 novembre 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Montasio»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2006, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 novembre 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Montasio» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;
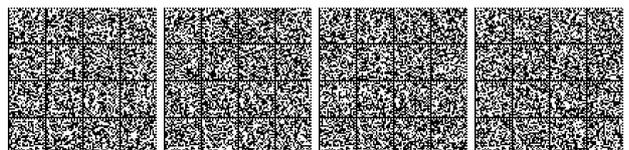
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 novembre 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 21 novembre 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 novembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14495

DECRETO 18 novembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP «Fontina» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina»;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato CSQA certificazione s.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 18 agosto 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio produttori e tutela della DOP Fontina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 26 aprile 2002 e già confermato con decreto 18 agosto 2006, al Consorzio produttori e tutela della DOP fontina con sede in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/L, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il Capo dipartimento: NEZZO

09A14491

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2009.

Ricostituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 ed in particolare gli articoli 34 e 35, così come novellati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 ed in particolare dagli articoli 44 e 46;

Ritenuto di dover ricostituire il Comitato provinciale INPS, che è scaduto l'8 novembre 2009;

Espletata, a tal fine, la procedura di cui al citato art. 35, finalizzata all'individuazione dei settori economici interessati alle funzioni del Comitato provinciale, e, nell'ambito di questi, all'individuazione delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, mediante l'acquisizione dei relativi dati forniti dalla Sede provinciale dell'INPS nonché dalle associazioni sindacali locali interpellate;

Rilevato, dalla valutazione degli elementi acquisiti e di quelli già in possesso della D.P.L. procedente, che i settori economici maggiormente interessati alle funzioni del Comitato provinciale, sono risultati essere quelli industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro, quelli commerciale, artigianale ed agricolo — settori già comunque predeterminati dalla legge — per quanto riguarda i lavoratori autonomi, quelli industriale, commerciale, artigianale, agricolo e credito-assicurativo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti; mentre le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono risultate essere per i datori di lavoro l'Unione Industriali e l'Unione provinciale del commercio, del turismo e dei servizi, per i lavoratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale del commercio, del turismo e dei servizi e la Confartigianato, per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL e la UIL;

Effettuata, tra le organizzazioni sindacali di cui ai capo che precede, la ripartizione dei posti secondo un rapporto combinato di opportunità, proporzionalità, coerenza, logicità, giustizia sostanziale e distributiva con il grado di effettività, capacità, significatività ed incisività rappresentativa espressa;

Viste le designazioni dei nominativi;

Decreta:

È ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Savona nella seguente composizione:

Componenti di diritto.

1. Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Savona;

2. Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

3. Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

1. Sig. Francesco Balato, in rappresentanza dell'Industria;

2. sig. Paolo Ghiso, in rappresentanza dell'Industria;

3. sig.ra Carina Savio, in rappresentanza dell'Agricoltura;

4. sig. Gianfranco Adonide, in rappresentanza del Commercio-Turismo;

5. sig. Gian Carlo Battaglino, in rappresentanza del Commercio-Turismo;

6. sig. Riccardo Bazzano, in rappresentanza del Commercio-Turismo;

7. sig. Roberto Carlone, in rappresentanza del Commercio-Turismo;

8. sig. Giuseppe Congiu, in rappresentanza dell'Artigianato;

9. sig. Afro Lanzoni, in rappresentanza dell'Artigianato;

10. ing. Giovanni Pizzorno, in rappresentanza dei Dirigenti d'azienda;

11. sig. Piero Rebella, in rappresentanza del Credito e Assicurazioni.

Tutti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL ad eccezione del Ing. Giovanni Pizzorno in rappresentanza della CIDA.

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro.

1. Avv. Mattia Minuto, in rappresentanza dell'Industria - Unione Industriali;

2. dott. Claudio Banci, in rappresentanza dell'Industria - Unione Industriali;

3. sig. Carlo Moreno, in rappresentanza del Commercio-Turismo – Ascom.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

1. Sig. Alberto Bianco, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

2. sig. Roberto Minuto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

3. sig. Renato Frisardi, in rappresentanza degli artigiani.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

L'odierno decreto è ricorribile al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per diretti destinatari dalla data di notifica e per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 9 novembre 2009

Il direttore provinciale reggente: PARISI

09A14489

DECRETO 12 novembre 2009.

Ricostituzione delle commissioni presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 68 del 3 settembre 2009, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la Sede I.N.P.S. di Biella;

Visto l'art. 46 della legge n. 88/1989 che prevede la costituzione, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S., di speciali Commissioni presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di n. 4 rappresentanti per ciascuna delle categorie dei Coltivatori diretti, Mezzadri e Coloni, degli Artigiani e degli Esercenti Attività Commerciali;

Aquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato che sono state richieste le designazioni dei membri previsti e, contestualmente, è stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazione di incompatibilità;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle Organizzazioni interessate;

Decreta

sono chiamati a far parte delle speciali Commissioni del Comitato provinciale ricostituito con decreto n. 68 del 3 settembre 2009, per la durata di quattro anni i Sigg.:

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei Coltivatori diretti, Mezzadri e Coloni:

1. Liprandi Cristina;
2. Duchini Claudia;
3. Ramella Pralungo Silvano;
4. Seitone Paolo;

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art.46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli Artigiani:

1. Mander Paolo;
2. Baltera Gianfranco;
3. Beduglio Giuliano;
4. Cassè Adriano;

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli Esercenti Attività Commerciali:

1. Mastria Paola Patrizia;
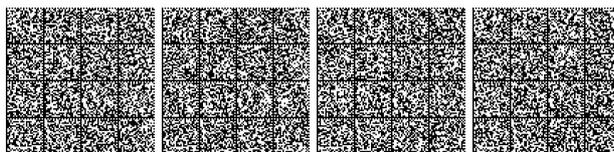
2. Dionisio Valeria;

3. Furno Piero;

4. Barazia Alberto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 12 novembre 2009

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

09A14490

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Belén Pensado López, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrea Belén Pensado López, nata a Santiago de Compostela (Spagna) il giorno 22 ottobre 1985, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en farmacia» rilasciato in data 23 aprile 2009 dalla Universidade de Santiago de Compostela - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en farmacia» rilasciato dalla Universidade de Santiago de Compostela - Spagna – in data 23 aprile 2009 alla sig.ra Andrea Belén Pensado López, nata a Santiago de Compostela (Spagna) il giorno 22 ottobre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Andrea Belén Pensado López è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14488

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ingrid Deltedesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ingrid Deltedesco nata a Bressanone (Italia) il giorno 28 dicembre 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 31 agosto 2009 dalla Republik Österreich - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Republik Österreich - Austria – in data 31 agosto 2009 alla sig.ra Ingrid Deltedesco, nata a Bressanone (Italia) il giorno 28 dicembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Ingrid Deltedesco è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14500

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig.ra Silvia Mayr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Silvia Mayr nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 29 febbraio 1980, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 28 maggio 2008 dalla Republik Österreich - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Republik Österreich - Austria – in data 28 maggio 2008 alla sig.ra Silvia Mayr, nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 29 febbraio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Silvia Mayr è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14501
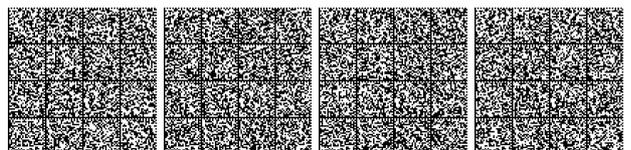
DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ruth Barbara Königer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ruth Barbara Königer nata a Nürnberg (Germania) il giorno 25 aprile 1958, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 25 aprile 1984 dall'Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 15 luglio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ruth Barbara Königer ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für Anästhesistin» rilasciato in data 17/10/1990 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 25 aprile 1984 dalla Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania - alla sig.ra Ruth Barbara Königer, nata a Nürnberg (Germania) il giorno 25 aprile 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Ruth Barbara Königer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für Anästhesistin» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 17 ottobre 1990 alla Sig.ra Ruth Barbara Königer, nata a Nürnberg (Germania) il giorno 25 aprile 1958, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4.

La sig.ra Ruth Barbara Königer, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14502

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Sikora Bajdiuk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha

per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 novembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Sikora Bajdiuk nata a Cieszyn (Polonia) il giorno 22 agosto 1963, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lekarza» rilasciato in data 24 ottobre 1988 con il n. L. 8230/17/88 dalla Akademia Medyczna Krakovie - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Lekarza» rilasciato dalla Akademia Medyczna Krakovie - Polonia – in data 24 ottobre 1988 con il n. L. 8230/17/88 alla sig.ra Maria Sikora Bajdiuk, nata a Cieszyn (Polonia) il giorno 22 agosto 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Maria Sikora Bajdiuk è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14498

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ausra Ulinskyte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 ottobre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ausra Ulinskyte nata a Raseiniai (Lituania) il giorno 24 febbraio 1984, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ir vaistininko profesinę kvalifikacija» rilasciato in data 19 giugno 2008 con il n. MA 0001426 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, ir vaistininko profesinę kvalifikacija» rilasciato dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania – in data 19 giugno 2008 con il n. MA 0001426 alla sig.ra Ausra Ulinskyte, nata a Raseiniai (Lituania) il giorno 24 febbraio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.
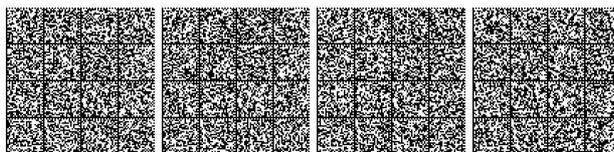
Art. 2.

La sig.ra Ausra Ulinskyte è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14499

DECRETO 23 novembre 2009.

Ricostituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto:

La legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Il decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 41;

Il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone le modalità di costituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro;

L'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede la composizione del comitato;

L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 che determina il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S.;

L'art. 49 della legge n. 88/1989, che disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

L'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989;

La circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989 e la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989, entrambe emanate dalla Direzione generale della previdenza sociale, Divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Il proprio decreto n. 20/04 del 21 dicembre 2004 con il quale è stato ricostituito il Comitato dell'I.N.P.S. di Reggio Calabria;

Ritenuto:

Che, per decorso quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla ricostituzione del predetto Comitato;

Che la competenza è propria;

Che ai fini della ripartizione dei membri tra i settori economici interessati devono essere tenuti presenti i dati della locale C.C.I.A.A, i dati e le notizie agli atti della D.P.L. ed è opportuno acquisire anche quelli disponibili presso le locali sedi I.N.P.S. e I.N.A.I.L,.da utilizzare per una valutazione comparativa;

Che le locali organizzazioni sindacali, da sentire ai fini della ripartizione di cui al precedente punto, devono essere individuate tra quelle che associano direttamente lavoratori o datori di lavoro, che alla D.P.L. risultano operanti in provincia ed interessate all'attività dell'I.N.P.S.;

Che l'effettiva operatività di ciascuna organizzazione sindacale deve essere accertata in relazione all'attività concretamente svolta, limitatamente all'ambito territoriale in cui il costituendo organo deve operare (cioè la provincia di Reggio Calabria); che il grado di rappresentatività deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi ed alla capacità di realizzare le finalità istituzionali, cioè la capacità di interpretare, gestire e tutelare - anche in rapporto dialettico con le controparti - gli interessi degli associati;

Che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in carenza di una norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

Di dovere individuare, anche alla luce della giurisprudenza consolidata, sia ordinaria che amministrativa, i seguenti criteri omogenei ed obbiettivi ponendo attenzione anche alla loro congruità e correlabilità con gli elementi rilevabili dagli atti di ufficio:

1. ampiezza, operatività e diffusione delle strutture organizzative apprestate;

2. partecipazione attiva e costante di ciascuna organizzazione sindacale alla vertenzialità in ordine all'impegno derivante dall'applicazione delle varie norme di legge che attengono la materia;

3. intervento di ciascuna organizzazione sindacale alla formazione, stipulazione e rinnovo di contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;

4. che le designazioni non devono essere richieste esclusivamente alla organizzazione maggioritaria e che, anzi, la rappresentanza deve essere attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili;

Che è opportuno curare contestualmente e con la stessa procedura anche la nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali commissioni del comitato previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata, relative ai commercianti, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e agli artigiani.
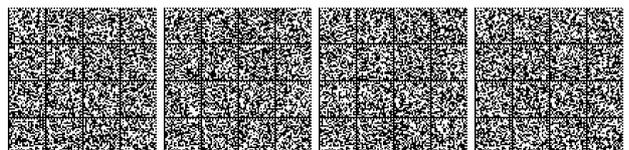
Considerato:

Che previa istruttoria il Direttore della D.P.L. ha formulato la seguente ipotesi di ripartizione fra i settori economici dei membri:

a) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti n. 11 di cui:

1.	n. 2	industria
2.	n. 3	agricoltura
3.	n. 3	commercio
4.	n. 1	artigianato e cooperazione
5.	n. 1	credito, assicurazione, tributi
6.	n. 1	Dirigenti d'azienda

b) Rappresentanti dei datori di lavoro n. 3 di cui:

1.	n. 1	industria
2.	n. 1	agricoltura
3.	n. 1	commercio

c) Rappresentanti dei lavoratori autonomi n. 3 di cui:

1.	n. 1	coltivatori, mezzadri e coloni
2.	n. 1	artigiani
3.	n. 1	esercenti attività commerciali

Che sull'ipotesi di ripartizione di cui al precedente punto sono state sentite le organizzazioni sindacali risultanti localmente operanti ed interessate all'attività dell'Istituto mediante raccomandata a.r.; che, inoltre, precedentemente sono stati richiesti gli elementi per la valutazione del rispettivo grado di rappresentatività;

Che, pertanto, i membri di cui ai punti 1., 2., 3. dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 devono essere ripartiti in conformità alla sopra illustrata ipotesi;

Che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati, ed in relazione al numero limitato di posti disponibili, sono state individuate, fra le organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Reggio Calabria e interessate all'attività dell'istituto, quelle più rappresentative,

Che, in particolare, è risultato quanto segue:

1. le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e procederanno alle designazioni, rispettivamente, di 3. 3, 3 e 1 componente;

2. per i Dirigenti di Azienda la C.I.D.A. è risultata la più rappresentativa;

3. per i datori di lavoro dell'industria, sono risultate operanti le seguenti organizzazioni:

Associazione degli industriali

CONFAPI

Tra le due quella con maggiore grado di rappresentatività nella provincia è risultata essere l'Associazione degli industriali che procederà alla designazione di un proprio rappresentante in seno al comitato;

4. per i datori di lavoro dell'agricoltura è risultata più rappresentativa l'Unione provinciale degli agricoltori che procederà alla designazione di un proprio rappresentante in seno al comitato;

5. per i datori di lavoro del commercio è risultata più rappresentativa l'Unione provinciale dei commercianti - Confcommercio che procederà alla designazione di un proprio rappresentante in seno al Comitato;

6. per i lavoratori autonomi «esercenti attività commerciali» sono risultate più rappresentative: l'Unione provinciale commercio e turismo - Confcommercio - di Reggio Calabria che designerà un rappresentante dei lavoratori autonomi -esercenti attività commerciali in seno al comitato e due rappresentanti in seno alla speciale Commissione degli esercenti attività commerciali; la Confesercenti e l'Associazione provinciale commercianti e artigiani (ASCOA), che designeranno ciascuna un proprio rappresentante in seno alla commissione speciale;

7. per i lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'organizzazione più rappresentativa è risultata la Federazione provinciale coltivatori diretti, con titolo a designare il rappresentante di categoria in Comitato e due rappresentanti nella speciale commissione; inoltre, hanno titolo a designare gli altri due rappresentanti in questa Commissione uno ciascuno l'Unione provinciale agricoltori e la Confederazione italiana agricoltori;

8. per i lavoratori autonomi artigiani l'organizzazione più rappresentativa è risultata l'Unione provinciale artigiani aderente alla C.A.S.A. con titolo a designare il rappresentante di categoria in comitato e due rappresentanti in seno alla commissione speciale artigiani. In tale Commissione l'Associazione provinciale artigiani (CNA) e l'Unione provinciale artigiani (CGIA) designeranno ciascuna un proprio rappresentante;

Che, pertanto, sono state richieste le designazioni dei membri previsti;

Che contestualmente alla richiesta di designazione è stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazioni di incompatibilità;

Che bisogna procedere in conformità alle risposte fornite dalle organizzazioni sindacali;

Tanto premesso,

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria ed è composto come segue:
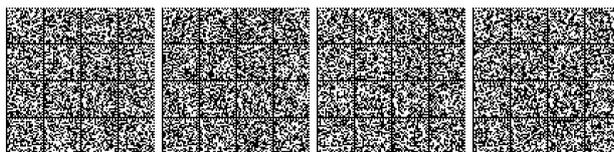
A. Rappresentanti dei lavoratori dipendenti	**OO.SS. designanti**
LAROSA Pasquale	CGIL
NAPOLI Elio	CGIL
LETTERI Antonio	CGIL
BRILLI Michele	CISL
LARIZZA Grazia	CISL
MESIANI Tommaso	CISL
FAGGIO Antonio	UIL
MERLINO Antonio	UIL
ZAVETTIERI Mario	UIL
CHIRICO Angelo	UGL
MANDALARI Vincenzo	CIDA

B. Rappresentanti dei datori di lavoro	**OO.SS. designanti**
IATI' Alfredo	Industria
DE MARCO Rocco	Agricoltura
PEDA' Antonino	Commercio

C. Rappresentanti dei lavoratori autonomi	**OO.SS. designanti**
MAESANO Antonio	Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
MISITANO Giovanni	Artigiani
DE CARLO Francesco	Commercianti

D. il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria;

E. il Direttore pro-tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato;

F. il Direttore pro-tempore della Sede Prov.le I.N.P.S. di Reggio Calabria.

Art. 2.

Sono nominati membri delle speciali commissioni del comitato provinciale, previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata i seguenti signori:

A. per la Speciale Comm. dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni	**OO.SS. designanti**
1. POLITI Angelo	Confagricoltura
2. CARNA' Vincenzo	Confederazione Italiana Agricoltori
3. PEDA' Maurizio	Coldiretti
4. COLLINI Giuseppe	Coldiretti

B. per la Speciale Commissione degli esercenti attività commerciali	**OO.SS. designanti**
1. SANTORO Giovanni	Confcommercio
2. NUCERA Carmelo	Confcommercio
3. CARUSO Carmela	ASCOA
4. ANTIPASQUA Rosario	Confesercenti

C. per la Speciale Commission Artigiani	**OO.SS. designanti**
1. BAGNATO Giuseppa	Unione Prov. Artigiani - CASA
2. PELLE Saverio	Unione Prov. Artigiani - CASA
3. BAGALA' Pietro	Ass. Prov.le Artigiani - CNA
4. MALASPINA Domenico	Ass. Prov.le Artigiani - CGIA

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Reggio Calabria, 23 novembre 2009

Il direttore provinciale: VERDUCI

09A14577

ORDINANZA 26 novembre 2009.

Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 in tema di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Viste l'ordinanza ministeriale del 12 ottobre 2009 recante misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella provincia di Udine (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2009, n. 262);

Vista la decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009 sulle spese in campo veterinario;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario);

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 concernente «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di lotta ed emergenze contro le malattie animali ed Unità centrale di crisi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2008, n. 152);

Visto il rapporto del Comitato scientifico sulla sanità animale e il benessere animale della Commissione europea riguardante la vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002;

Viste le raccomandazioni della Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea prot. D1 HK (2009) D/411782;

Considerata la recente evoluzione epidemiologica della malattia nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

Visto il parere del Centro di referenza nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della salute (*Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2002, n. 118);

Ritenuto necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione della malattia nei territori interessati nonché di prevenire il manifestarsi di nuovi casi al di fuori dei territori già coinvolti.

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi.

2. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8, sono individuati i territori a rischio di contagio.

3. È vietata l'introduzione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato.

2. È consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.

3. Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.

4. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente art. 1 e al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.

Art. 3.

1. Gli animali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente ordinanza devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori.

2. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono stabiliti i provvedimenti più restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 recante «Regolamento di Polizia veterinaria», nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e in altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio deve essere intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.

Art. 4.

1. Nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio è fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate e informate, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi.

Art. 5.

1. È resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.

2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali.

Art. 6.

1. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi stabilendone l'ampiezza secondo le modalità previste dal rapporto del Comitato scientifico sulla sanità animale e il benessere animale della Commissione europea riguardante «La vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia» del 23 ottobre 2002. Nelle aree prive di efficaci barriere naturali le zone di vaccinazione dovranno essere calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per le modalità di spargimento delle esche si dovrà privilegiare il più possibile la diffusione mediante mezzo aereo.

Art. 7.

1. Le competenti Autorità regionali e provinciali, ivi incluse quelle i cui territori confinano con le zone interessate, intensificano l'attività di monitoraggio e sorveglianza degli animali selvatici. Tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti o abbattuti perché sospetti dovranno essere sottoposti a test per la diagnosi della rabbia.

2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma precedente dovrà essere valutata la possibilità di realizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo attivo della popolazione volpina.
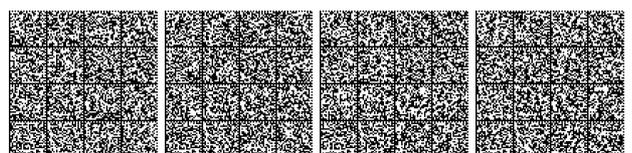
Art. 8.

1. Nell'ambito dell'attività dell'Unità centrale di crisi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008 è attivato un coordinamento tra le regioni e province autonome interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Centro di referenza nazionale per la rabbia, con il compito di definire i territori a rischio, le zone e le modalità di vaccinazione e eventuali ulteriori misure di controllo.

2. Il Centro di referenza nazionale per la rabbia predispone e presenta al coordinamento di cui al comma 1, un piano triennale di eradicazione della rabbia da presentare per la richiesta di cofinanziamento comunitario ai sensi della decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009.

3. Le misure previste dalla presente ordinanza verranno estese anche ad altre regioni e province autonome eventualmente coinvolte dalla diffusione della malattia e sulla base della situazione epidemiologica della malattia stessa.

4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza è assicurata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine.

Art. 9.

1. L'ordinanza ministeriale 12 ottobre 2009 recante misure urgenti per prevenire la diffusione della rabbia nella provincia di Udine è abrogata.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con validità di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 53

09A14662

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 29 ottobre 2009.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009

Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la «tutela della salute» tra le materie di potestà legislativa concorrente;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» che prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, designato autorità nazionale competente, provveda d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008, recante «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)» ed in particolare il paragrafo 3 dell'allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Vista la nota pervenuta il 14 luglio 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione delle predette disposizioni, ha inviato, per l'esame di questa Conferenza, la proposta di accordo indicata in oggetto;

Considerato che, con lettera in data 16 luglio 2009, la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome;

Rilevato che, con nota del 21 luglio 2009, il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

Considerato che il punto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2009, non è stato esaminato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali, di seguito «controlli» e le relative linee di indirizzo inerenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, di seguito «regolamento REACH», sono disciplinate in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato *A*, parte integrante del presente accordo e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Roma, 29 ottobre 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

1. *Definizioni.*

1.1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento REACH.

1.2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ispezione: processo proattivo pianificato e di routine che prevede la raccolta di informazioni per verificare la conformità alle disposizioni del regolamento REACH da parte dell'interessato. Le informazioni possono essere ottenute esaminando i documenti in possesso dell'interessato al controllo, intervistando persone, effettuando monitoraggi, e osservando le condizioni del sito, le pratiche, procedure messe in atto;

b) audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003);

c) indagine: è processo reattivo non di routine in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità;

d) monitoraggio: la sorveglianza continua o periodica, effettuate mediante misure, campionamento, test o analisi su sostanze, miscele, articoli, così come su elementi ambientali (aria, acqua, suolo, vegetazione, animali) per determinare il livello di conformità con le disposizioni previste dal regolamento REACH.

2. *Obblighi generali.*

2.1. I controlli sono eseguiti in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato I del decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008, di seguito «decreto 22 novembre 2007».

2.2. I controlli riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo e possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso.

2.3. Le attività correlate ai controlli sono eseguite, in generale, usando metodi e tecniche appropriati quali: ispezione, audit, indagine, monitoraggio.

2.4. In caso di accertata inosservanza alle disposizioni del regolamento REACH si applicano le disposizioni sanzionatorie predisposte ai sensi dell'art. 126 del citato regolamento.

3. *Le autorità preposte alle attività di controllo.*

3.1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali settore salute, in quanto Autorità competente nazionale per l'attuazione del regolamento REACH assicura l'operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse, in quanto tali o contenute nelle miscele o negli articoli. Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle regioni e province autonome secondo quanto esplicato nei punti seguenti del presente paragrafo e nell'ambito della propria attività istituzionale e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3.2. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato di cui al punto precedente, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, di seguito «USMAF», i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri, di seguito «NAS», l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro, di seguito «ISPESL», il Corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del Ministro della salute, di seguito «Corpo ispettivo centrale», e sia attraverso altre strutture quali l'Agenzia delle dogane ed i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri, di seguito «NOE».

3.3. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale.
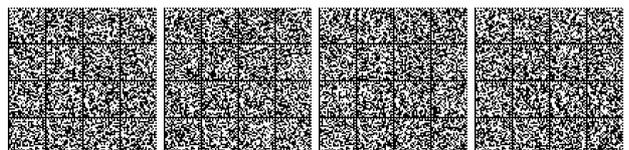
3.4. L'Autorità competente nazionale e le Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome di cui al punto 3 del presente paragrafo, assicurano un coordinamento efficace ed efficiente tra le articolazioni organizzative di cui al punto 3 e le strutture di cui al punto 2 del presente paragrafo.

3.5. Il Corpo ispettivo centrale può condurre attività di controllo di tipo sussidiario per conto delle regioni e delle province autonome che ne facciano esplicita richiesta all'Autorità competente nazionale nonché su indicazione della citata Autorità competente nazionale. Inoltre, il suddetto Corpo ispettivo centrale può effettuare visite congiunte con le unità ispettive di altri Stati membri dell'Unione europea con la partecipazione delle Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome e delle articolazioni organizzative di cui al punto 3 del presente paragrafo.

3.6. L'Autorità competente nazionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale sostanze chimiche, di seguito «CSC» e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale, di seguito «ISPRA» per quel che concerne l'attuazione del presente Accordo.

4. *Gruppo tecnico di esperti a supporto del coordinamento interregionale della prevenzione.*

4.1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», si avvalgono di un Gruppo tecnico di esperti per l'attuazione del REACH, di seguito «Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome». Il citato Gruppo tecnico è composto da esperti nominati dalle regioni e province autonome, ed appartenenti alle medesime regioni e province o alle Aziende sanitarie locali di seguito «ASL», o alle Agenzie regionali o provinciali per la Protezione ambientale di seguito «ARPA».

4.2. Il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle province di cui al punto precedente e il rappresentante nazionale del Forum dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, operano d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto 22 novembre 2007 per le seguenti attività:

a) definizione della programmazione nazionale annuale delle attività di controllo;

b) proposte di linee guida concernenti le attività di controllo considerate le indicazioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA»;

c) proposte di attività di controllo specifiche, su indicazione dell'ECHA, all'Autorità competente nazionale per la loro attuazione.

4.3. Il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle province autonome di cui al punto 1, del presente paragrafo svolge altresì le seguenti attività:

a) propone alle articolazioni organizzative di cui al paragrafo 3, punto 3, del presente Accordo le modalità di formazione del personale preposto ai controlli;

b) supporta il monitoraggio delle attività di controllo svolto dalle regioni e province autonome ai fini della relazione che l'Autorità competente nazionale redige in ottemperanza agli articoli 117, paragrafo 1, e 127 del regolamento REACH.

5. *Personale che esegue i controlli.*

5.1. Il personale che effettua i controlli è libero da qualsiasi conflitto di interesse attuale e pregresso, diretto ed indiretto, concernente l'unità oggetto dell'attività di controllo e rispetta gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle normativa vigente in materia.

5.2. I soggetti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 3 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli e garantiscono inoltre che tale personale:

a) riceva una formazione adeguata, con relativo aggiornamento, che consenta di espletare i propri compiti ai fini del presente Accordo, con efficienza e coerenza, in linea con le proposte di formazione del Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome di cui al paragrafo 4, punto 3, lettera *a)*;

b) sviluppi la capacità ed abbia la possibilità di praticare la cooperazione multidisciplinare tenendo conto delle specifiche disposizioni normative inerenti le attività di controllo sulle sostanze chimiche, miscele nonché articoli oggetto dell'attività di controllo.

6. *Programmazione del controllo.*

6.1. Il Comitato tecnico di coordinamento sentito il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome propone all'Autorità competente nazionale:

a) l'adozione del piano nazionale annuale delle attività di controllo di seguito «piano nazionale»;

b) l'adozione delle linee guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo su indicazioni fornite dall'ECHA;

c) l'attuazione delle attività di controllo specifiche, sulla base delle indicazioni dell'ECHA.

6.2. Il piano nazionale è elaborato tenendo conto dei seguenti punti:

a) indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia come il Chemical legislation european enforcement (CLEEN);

b) risultati delle attività di controllo degli anni precedenti, anche in termini di settori produttivi ritenuti prioritari in ragione dell'utilizzo di specifiche sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli;

c) conoscenze epidemiologiche ed analisi del contesto territoriale ed ambientale sulla base del sistema informativo regionale al fine di individuare risposte adeguate ai bisogni di salute e tutela dell'ambiente individuati dai piani regionali o provinciali;

d) analisi di rischio delle attività che insistono su un territorio al fine di individuare una graduazione degli interventi attraverso l'identificazione di priorità delle attività di controllo;

e) priorità agli interventi di controllo aventi evidenza di efficacia al fine di condurre azioni che diano risultati in termini di miglioramento della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

f) programmi di visite ispettive congiunte tra due o più Stati membri dell'Unione europea;

g) indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV).

6.3. Il piano nazionale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'individuazione delle priorità di controllo per l'attuazione del regolamento REACH;

b) il numero minimo dei controlli;

c) l'eventuale ripartizione delle attività di controllo sull'area geografica di applicazione che può comprendere tutto o parte del territorio nazionale;

d) la tipologia delle classi di utilizzo merceologico delle sostanze, ivi compresi eventuali controlli analitici;

e) periodo di tempo;

f) disposizioni per la revisione del medesimo piano.

6.4. Entro il 31 marzo di ogni successivo anno, le Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e province autonome di cui al paragrafo 3, punto 3, del presente Accordo trasmettono all'Autorità competente nazionale le risultanze del monitoraggio delle attività di controllo esplicate nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome, secondo il format predisposto dalla medesima Autorità competente nazionale.

6.5. Entro il 31 marzo di ogni successivo anno, USMAF, NAS, ISPESL, Agenzia delle dogane e NOE trasmettono all'Autorità competente nazionale le risultanze dell'annuale attività di controllo effettuata nell'anno precedente, secondo il format predisposto dalla medesima Autorità competente nazionale.

6.6. La relazione che l'Autorità competente nazionale redige in ottemperanza agli articoli 117, paragrafo 1, e 127 del regolamento REACH utilizza le risultanze di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo, integrata dalle risultanze derivanti dall'annuale attività di controllo effettuata dal Corpo ispettivo centrale.

7. *Linee guida per l'attività di controllo.*

7.1. Le attività di controllo sono eseguite secondo linee guida di cui al paragrafo 6, punto 1, lettera *b)* del presente Accordo.

7.2. Le linee guida identificano le modalità con cui devono essere effettuate le attività di controllo e contemplano almeno i seguenti elementi:

a) criteri di verifica e modalità di esecuzione delle attività di controllo, indicate al paragrafo 2, punto 3, in relazione al punto della catena di approvvigionamento della sostanza oggetto del controllo;

b) utilizzo del sistema interattivo di cui al paragrafo 10;

c) modalità di adozione dei correttivi eventualmente necessari, ivi comprese le azioni di follow up;

d) modalità di coordinamento delle ispezioni se svolte da più Autorità;

e) modalità di condivisione dei risultati delle ispezioni con le altre Autorità competenti, a livello nazionale o regionale;

f) modalità per la redazione delle relazioni inerenti gli esiti dei controlli e della comunicazione delle stesse al soggetto controllato ed eventualmente, tutto o in parte, al pubblico;

g) modalità di registrazione e conservazione delle relazioni del controllo ufficiale;

h) indicatori di performance e verifica dell'omogeneità delle attività di controllo;

i) modalità di aggiornamento delle linee;

l) modalità di applicazione delle sanzioni;

m) format delle risultanze delle attività di controllo di cui al paragrafo 6, punti 4 e 5.

7.3. L'Autorità competente nazionale può emanare, in assenza di indicazioni dell'ECHA concernenti le linee guida di cui al paragrafo 6, punto 1, sentito il Comitato tecnico di coordinamento ed il Gruppo di tecnico di esperti delle regioni e province autonome, linee guida provvisorie per l'uniformità sul territorio nazionale delle attività di controllo.

7.4. Nell'ambito della fase istruttoria inerente la predisposizione delle linee guida da parte dell'ECHA, il parere del rappresentate nazionale nel Forum è espresso sentito il Comitato tecnico di coordinamento ed il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome.

8. *Attività di controllo.*

8.1. Le attività di controllo sono eseguite secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli.

8.2. Le attività di controllo prevedono almeno le seguenti verifiche:

a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH;

b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del regolamento REACH;

c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del regolamento REACH:

le prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione;

la relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista;

la verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di dati di sicurezza;

la verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la relazione sulla sicurezza chimica;

la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o in articoli;

la verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;

l'avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;

la corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza che nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele;

d) il rispetto dei termini disposti in una concessione di autorizzazione.

8.3. Le attività di controllo sono avviate senza pregiudizio nelle more dell'adozione delle linee guida di cui ai paragrafi 6, punto 1, lettera *b)* e 7, punto 3 del presente Accordo.

8.4. Le attività di controllo sono eseguite con il supporto informatico del server REACH-IT predisposto dall'ECHA.

9. *Campionamenti ed analisi.*

9.1. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati nel contesto delle attività di controllo sono conformi alle norme oggetto del presente Accordo.

9.2. In assenza di disposizioni particolari per il campionamento e le analisi, si fa riferimento a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente ovvero a quelli sviluppati conformemente a protocolli scientifici oppure alla bibliografia internazionale.

10. *Rete dei laboratori a supporto delle attività di controllo.*

10.1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo.

10.2. L'individuazione dei laboratori di cui al punto precedente avviene in base alle indicazioni provenienti dal suddetto piano nazionale di cui al punto 6.1, lettera *a)*.

10.3. Le regioni e le province autonome, sulla base delle strutture analitiche già esistenti, individuano e promuovono centri analitici di eccellenza interregionale o nazionale, che operino secondo un modello a rete per l'assolvimento di determinate esigenze analitiche. L'accesso ai servizi dei centri analitici di riferimento interregionale o nazionale avviene attraverso convenzioni tra le regioni e province autonome ed i medesimi centri analitici.

10.4. I laboratori individuati partecipano ad un sistema di valutazione della qualità del dato analitico attraverso circuiti interlaboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

10.5. L'Autorità competente con il supporto tecnico-scientifico del CSC e dell'ISPRA assicura e supporta l'armonizzazione delle prestazioni della rete dei laboratori.

10.6. I laboratori di cui al punto 1 ed i centri analitici di eccellenza di cui al punto 3 del presente paragrafo, individuati per l'esecuzione delle attività analitiche a supporto dell'attività di controllo, non possono effettuare attività inerenti il regolamento REACH per soggetti privati che siano in conflitto con gli obblighi relativi al medesimo controllo.

10.7. Le regioni e le province autonome comunicano all'Autorità competente nazionale l'elenco dei laboratori di cui ai punti 1 e 3 del presente paragrafo, specificando le tipologie di prestazioni effettuate. L'Autorità competente nazionale pubblica con frequenza annuale l'elenco dei laboratori individuati per il supporto all'attività di controllo con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni effettuate.

11. *Sistema interattivo.*

11.1. Il sistema interattivo di cui al paragrafo 3 dell'allegato I del decreto 22 novembre 2007, ha come scopo lo scambio delle esperienze e delle informazioni relative alle attività ed ai risultati dei controlli. In particolare tale sistema agevola la raccolta e la diffusione di segnalazioni inerenti le non conformità al regolamento REACH, nonché l'attivazione di specifiche attività di controllo. Il sistema interattivo prevede la possibilità di flussi informativi bi-direzionali dall'Autorità competente nazionale verso le Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e delle province autonome di cui al paragrafo 3, punto 3, le articolazioni organizzative di cui paragrafo 3, punto 3, nonché verso le strutture di cui al paragrafo 3, punto 2, del presente Accordo e viceversa.

11.2. L'Autorità competente nazionale in accordo con le regioni e province autonome e con il supporto del CSC e dell'ISPRA attiva il suddetto sistema interattivo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

09A14575
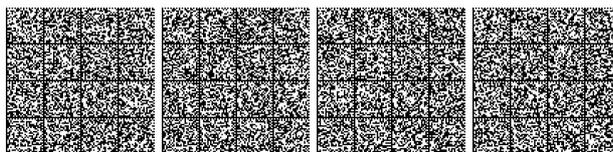
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, in materia di lotta contro la criminalità, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

Il giorno 14 ottobre 2009 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita in materia di lotta contro la criminalità, autorizzata con legge 3 agosto 2009, n.113, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.186 del 12 agosto 2009.

In conformità all'articolo 12, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 14 ottobre 2009.

09A14581

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria della liquidazione cui affidare la gestione del dissesto del comune di Capistrello

Il Commissario straordinario di Capistrello (Aquila) con deliberazione n. 5 del 16 luglio 2009 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2009, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Andrea Ziruolo, della dottoressa Felicia Mazzocchi e della dottoressa Annarita Antonucci, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

09A14579

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 novembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4968
Yen	133,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,844
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90075
Fiorino ungherese	267,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,1209
Nuovo leu romeno	4,2823
Corona svedese	10,2985
Franco svizzero	1,5108
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3760
Kuna croata	7,3130
Rublo russo	43,1274
Lira turca	2,2403
Dollaro australiano	1,6212
Real brasiliano	2,5808
Dollaro canadese	1,5846
Yuan cinese	10,2233
Dollaro di Hong Kong	11,6003
Rupia indonesiana	14159,25
Rupia indiana	69,5790
Won sudcoreano	1728,98
Peso messicano	19,4691
Ringgit malese	5,0524
Dollaro neozelandese	2,0436
Peso filippino	70,192
Dollaro di Singapore	2,0722
Baht tailandese	49,720
Rand sudafricano	11,2170

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14515

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 novembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4969
Yen	132,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,894
Corona danese	7,4413
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90310
Fiorino ungherese	267,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,1149
Nuovo leu romeno	4,2665
Corona svedese	10,3145
Franco svizzero	1,5110
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3765
Kuna croata	7,3105
Rublo russo	43,1625
Lira turca	2,2410
Dollaro australiano	1,6254
Real brasiliano	2,5791
Dollaro canadese	1,5815
Yuan cinese	10,2229
Dollaro di Hong Kong	11,6010
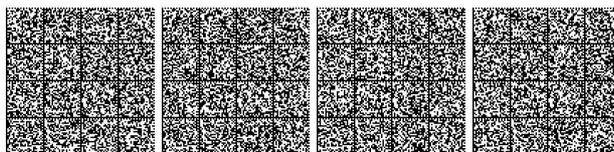
Rupia indonesiana	14245,62
Rupia indiana	69,3890
Won sudcoreano	1731,62
Peso messicano	19,3232
Ringgit malese	5,0715
Dollaro neozelandese	2,0541
Peso filippino	70,448
Dollaro di Singapore	2,0738
Baht tailandese	49,746
Rand sudafricano	11,1762

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14516

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 novembre 2009

Dollaro USA	1,5083
Yen	132,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,972
Corona danese	7,4413
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90310
Fiorino ungherese	267,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	4,1065
Nuovo leu romeno	4,2614
Corona svedese	10,3570
Franco svizzero	1,5095
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4160
Kuna croata	7,3135
Rublo russo	43,4500
Lira turca	2,2433
Dollaro australiano	1,6236
Real brasiliano	2,6028
Dollaro canadese	1,5787
Yuan cinese	10,2975
Dollaro di Hong Kong	11,6893
Rupia indonesiana	14168,09
Rupia indiana	69,7280
Won sudcoreano	1739,67
Peso messicano	19,3952
Ringgit malese	5,0852
Dollaro neozelandese	2,0652
Peso filippino	70,468
Dollaro di Singapore	2,0820
Baht tailandese	49,978
Rand sudafricano	11,1222

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14517

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1345/2009 del 21 settembre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin Mini».

Nell'estratto della determinazione n. 1345/2009 del 21 settembre 2009 relativa al medicinale per uso umano NIQUITIN MINI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2009 supplemento ordinario n. 181 - serie generale n. 232 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: NIQUITIN MINI,

leggasi: NIQUITIN.

09A14574

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1370/2009 del 29 settembre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina DOC».

Nell'estratto della determinazione n. 1370/2009 del 29 settembre 2009 relativa al medicinale per uso umano AZITROMICINA DOC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Parte I n. 241 del 16 ottobre 2009 - Supplemento Ordinario n.189, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Produzione, controllo lotti (per NL *eBE)*, confezionamento primario e secondario;

Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2 – 2333 CN Leiden The Netherlands.

Controllo lotti rilascio lotti e confezionamento secondario:

Special Product's Line S.p.A. Via Campobello 15 00040 Pomezia (RM) Italy.

Produzione, controllo lotti, confezionamento primario e secondario:

Apotex Research Pvt. Ltd. Plot No 1&2, Bommasandra Industrial Area 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate Jigani Link Road - Bangalore – 560 099 India.

Confezionamento primario e secondario (solo per NL)

MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske - The Netherlands;

leggasi:

Confezionamento secondario, controllo lotti e rilascio lotti.

Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2 – 2333 CN Leiden The Netherlands.

Special Product's Line S.p.A. Via Campobello 15 - 00040 Pomezia (RM) Italy.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti.

Apotex Research Pvt. Ltd. Plot No 1&2, Bommasandra Industrial Area 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate Jigani Link Road - Bangalore - 560 099 India.

Sito alternativo per il confezionamento secondario:

MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske.

09A14573
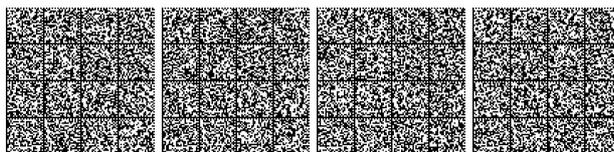
Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1418/2009 del 29 ottobre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Accord Healthcare»

Nell'estratto della determinazione n. 1418/2009 del 29 ottobre 2009 relativa al medicinale per uso umano OXALIPLATINO ACCORD HEALTHCARE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2009 - Supplemento ordinario n. 213, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: prezzo ex factory (IVA esclusa) 240,59 €,

leggasi: prezzo ex factory (IVA esclusa) 273,40 €.

09A14572

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa del Podgora», in San Giovanni al Natisone

Con deliberazione n. 2557 dd.19 novembre 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* codice civile, della «Società Cooperativa del Podgora» con sede in San Giovanni al Natisone, costituita addì 16 gennaio 2008, per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Pasqualini, con studio in Udine, Via San Rocco n. 14/13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A14578

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CSM Soc. Coop.», in Grado

Con deliberazione n. 2558 dd.19 novembre 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "CSM Soc. Coop." con sede in Grado, costituita addì 23 gennaio 2007, per rogito notaio dott. Cosimo Cavallo di San Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Montesano, con studio in Monfalcone, Via Galvani n. 18.

Contro il presente prowedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistono i presupposti di legge.

09A14580

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Provvedimento concernente i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna inidicati, hanno smarrito e/o subito il furto dei punzoni qui di seguito riportati, ed hanno presentato regolare denuncia di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta elencati.

NUMERO MARCHIO	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	NUMERO PUNZONI
PD 148	STUDIO ORAFO SNC DI RIGON M. E GALANTE S	PADOVA	01
PD 153	ALEX E ANNA METAL-BI SNC	VIGODARZERE	04
PD 250	SAURO SAS	PADOVA	02
PD 258	JOB ART SRL	ABANO TERME	01
PD 271	ARGENTERIA GAVA SNC	GAZZO PADOVANO	01
PD 310	LORENZI SRL	CODEVIGO	02
PD 352	CASOTTO ROBERTO	PADOVA	01
PD 388	GOLD - ZA. RI. SRL	PIOMBINO DESE	04
PD 400	LA GOCCIA D'ORO DI PAGIARO IVANO	CARTURA	01
PD 426	CRISTIAN ARGENTI DI FORIN CRISTIAN	GALLIERA VENETA	02
PD 437	MODELS DI GAETANI MARCO	VIGONZA	02
PD 471	CENTRO ARGENTI 2 SAS	CITTADELLA	02
PD 473	VENETA METALLI SRL	TREBASELEGHE	01
PD 505	THE JAM DI IMPROTA LUCIANO	LIMENA	02
=====	====================================	==================	===

Si diffidano gli eventuali detentori dei predetti punzoni, qualunque sia il motivo del loro possesso, a restituirli all'ufficio metrico della Camera di commercio di Padova.

09A14507

Provvedimento concernente i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna inidicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e/o perché decadute dalla concessione per morosità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999. Dette imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 251/1999.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

NUMERO MARCHIO	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE
PD 1	SANDI BRUNO DI SANDI ANTONIO	PADOVA
PD 33	GHIRALDIN UGO SRL	PADOVA
PD 59	ALGEMA SRL	CADONEGHE
PD 85	ARGENTERIA BORILLE SNC	ALBIGNASEGO
PD 100	ARGENTI ITALIANI SRL	SELVAZZANO DENTRO
PD 113	LABORATORIO ORAFO PITTARELLO GIORGIO & C. SNC	PADOVA
PD 131	BIOLO E SQUARCINA SNC	PADOVA
PD 132	FRANCHIN ERNESTO	PADOVA
PD 148	STUDIO ORAFO SNC	PADOVA
PD 153	ALEX E ANNA METAL-BI SNC	VIGODARZERE
PD 183	METALL-ART SNC	CAMPODARSEGO
PD 196	GALIAZZO GIOVANNI	PADOVA
PD 204	SALVO' LORENZO	CONSELVE
PD 212	NICOLETTO RENATO	PADOVA
PD 231	SILVERLINE DI BORGO DANIELA	SACCOLONGO
PD 236	BRAGGION SANDRINO	MONSELICE
PD 250	SAURO SAS	PADOVA
PD 251	IL NICHELINO DI GRIGOLETTO FRANCA	PADOVA
PD 258	JOB ART SRL	ABANO TERME
PD 260	ORTESCHI FAUSTO E ZAGGIA LIDIO SNC	PADOVA
PD 271	ARGENTERIA GAVA SNC	GAZZO PADOVANO
PD 274	MARCANTE GIAMPAOLO SNC	CASALSERUGO
PD 310	LORENZI SRL	CODEVIGO
PD 332	FROROS SAS	RUBANO
PD 352	CASOTTO ROBERTO	PADOVA
PD 367	D.I.P. DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI SPA	PADOVA
PD 369	LA BOTTEGA DELL'ORO SNC	PADOVA
PD 387	GRIGOLETTO E LORENZINI SNC	PADOVA
PD 388	GOLD. ZA. RI. SRL	PIOMBINO DESE
PD 400	LA GOCCIA D'ORO DI PAGIARO IVANO	CARTURA
PD 421	CUSIN LUIGI	PADOVA
PD 422	DIAMONDKING SNC DI FEDERICO ANTONELLI E C.	PADOVA

NUMERO MARCHIO	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE
PD 437	MODELS DI GAETANI MARCO	VIGONZA
PD 438	TRE C DI LUCA CECCAGNO	PONTE SAN NICOLÒ
PD 439	ORAFO MICHELOTTO ANDREA	PADOVA
PD 447	DARIO MANUEL	PADOVA
PD 471	CENTRO ARGENTI 2 SAS	GALLIERA VENETA
PD 473	VENETA METALLI SRL	TREBASELEGHE
PD 482	D'AMANTE SRL	PADOVA
PD 491	TOSO GABRIELE	CITTADELLA
PD 500	GRIFF SNC DI DE TONI ALESSIA E C.	VIGONZA
PD 505	THE JAM DI IMPROTA LUCIANO	LIMENA
PD 509	SALVADÈGO DANTE	BORGORICCO
PD 520	VANIA MIRCO	ALBIGNASEGO
PD 523	IL PUNTO 05 SRL	MONSELICE
====	======================================	====================

09A14508

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-285) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.